



ROMA CAPITALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. _____ del _____

Oggetto: Divieto di vendita al dettaglio, o per asporto, di bevande alcoliche dopo le ore 23:00; divieto di somministrazione di bevande alcoliche e divieto di consumo di bevande alcoliche su strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dalle ore 23 alle ore 6 in specificati ambiti urbani, a decorrere dall'1 luglio al 30 settembre 2011.

Premesso che con nota n. 44229 del 30 giugno 2011, assunta al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto in data 30 giugno u.s. ed esibita in atti, il Comandante della Polizia di Roma Capitale ha rappresentato che in determinati ambiti ricadenti nel territorio di Roma Capitale, in cui è elevata la concentrazione di persone, il fenomeno della c.d. *movida notturna*, ha assunto connotazioni di pericolosità per l'incolumità pubblica;

Che, in particolare, sono stati segnalati e riscontrati non solo ricorrenti episodi di disturbo alla quiete pubblica, ma soprattutto comportamenti aggressivi e violenti causati, principalmente, dal consumo di bevande alcoliche al di fuori degli esercizi autorizzati alla somministrazione, così come recentissimamente avvenuto nel Rione Monti dove, in conseguenza di una gravissima aggressione di gruppo, un giovane è in fin di vita;

Che, al fine di garantire la sicurezza urbana della città e dei giovani, in particolare, si ritiene opportuno e necessario prevenire i predetti comportamenti ed episodi di degrado e violenza urbana, rendendosi ineludibile, pertanto, l'adozione di un provvedimento che, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2011 ed il 30 settembre 2011, tenuto peraltro conto del periodo estivo dove tali fenomeni si acuiscono, vieti la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali a ciò deputati e alle loro pertinenze;

VISTO

Il Capo di Gabinetto
Cons. Sergio Basile

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica");

Viste, per le norme del settore del commercio:

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";

la Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss. mm. ii. "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche";

la Legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato";

Vista l'Ordinanza sindacale n. 1 del 13 marzo 2009 "disciplina oraria delle attività artigianali che vendono al dettaglio beni di propria produzione;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 24 marzo 2009 "Disciplina oraria degli esercizi di vendita al dettaglio";

Dato atto che con nota prot. Gabinetto Sindaco n. 44232 del 30 giugno 2011 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

negli ambiti territoriali sotto specificati ed in tutti i giorni della settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano o di industria, di bevande alcoliche, **è fatto divieto** di somministrare o vendere bevande alcoliche per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 23:00 fino alla chiusura degli esercizi, fermo restando l'obbligo del rispetto degli

orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale.

E' altresì vietato, dalle ore 23 alle ore 6, il consumo di bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ricadenti negli ambiti territoriali indicati nella presente ordinanza.

Il divieto di cui sopra opera nelle seguenti vie e piazze:

nell'ambito del Municipio I

- Centro Storico - tutte le strade comprese tra Piazza di Monte Savello, Lungotevere de' Cenci, Lungotevere dei Vallati, Lungotevere dei Tebaldi, Lungotevere dei Sangallo, Lungotevere dei Fiorentini, Lungotevere degli Altoviti, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio, Via Tomacelli, Via del Corso, Piazza Venezia, Via del Teatro di Marcello, Piazza di Monte Savello;
- Trastevere – tutte le strade comprese tra Piazza della Rovere, Lungotevere Gianicolense, Lungotevere della Farnesina, Lungotevere Raffaello Sanzio, Lungotevere degli Anguillara, Lungotevere Alberteschi, Lungotevere Ripa, Porto di Ripa Grande, Piazza Porta Portese, Via G. Induno, Viale Trastevere, Viale Glorioso, Via Trenta Aprile, Porta San Pancrazio, Piazzale G. Garibaldi, Passeggiata del Gianicolo, Piazza di San Onofrio, Via del Gianicolo, Piazza della Rovere;
- Testaccio – tutte le strade comprese tra Piazzale dell'Emporio, Lungotevere Testaccio, Lungotevere G. B. Marzi, Via Aldo Manuzio, Piazza O. Giustiniani, Viale Campo Boario, Piazzale Ostiense, Via della Piramide Cestia, Piazza Albania, Viale M. Gelsomini, Largo Manlio Gelsomini, Via Marmorata, Piazzale dell'Emporio.
- Monti – tutte le strade comprese nell'ambito del Rione Monti

nell'ambito del Municipio III

- Quartiere San Lorenzo - area compresa tra Via dei Ramni, Via di Porta Labicana, Via dello Scalo di San Lorenzo, e Piazzale del Verano;
- Stazione Tiburtina – area compresa tra Via della Lega Lombarda, tutta via Arduino e Largo Massoni, Via Teodorico, Circ.ne Nomentana, Piazzale della Stazione Tiburtina e Piazzale delle Crociate;
- Piazza Bologna – area compresa tra Via XXI Aprile, Via Boni, Via Stamina, Via Reggio Calabria, Via Ravenna, Piazza Bologna, Viale delle Province e Piazzale delle Province.

nell'ambito del Municipio VI

- Zona del Pigneto – compresa entro i seguenti confini: Via l'Aquila, Via Casilina, Via Fanfulla da Lodi, Piazza del Pigneto;
- Zona di Torpignattara – quadrante compreso tra Via

Casilina, Via Filerete, Via Aicardi, Via dell'Acquedotto Alessandrino, Via Oreste Salomone.

nell'ambito del Municipio XI

▪ Circonvallazione Ostiense, da Via Ostiense a Via Giacinto Pulino; Piazza del Gazometro, Piazza Parco San Paolo, Piazza Vittorio Bottego, Via Bartolomeo Bossi, Via degli Argonauti, Via dei Conciatori, Via dei Magazzini Generali, Via del Campo Boario, Via del Commercio, Via del Gazometro; Via del Porto Fluviale, Via della Stazione Ostiense, Via delle Conce, Via Federico Nansen, Via Francesco Carletti, Via Francesco Negri, Via Giacomo Bove, Via Giovanni da Empoli, Via Giulio Rocco, Via Giuseppe Acerbi, Via Giuseppe Caboto, Via Giuseppe Giulietti, Via Giuseppe Libetta, Via Matteo Ricci, Via Ostiense da Piazzale Ostiense a Via delle Sette Chiese, Via Pellegrino Matteucci, Via Riva Ostiense, Via Vito Bering.

nell'ambito del Municipio XIII

• Via Litoranea sino al confine comunale, Lungomare, tratto da Via del Lido di Castel Fusano al Porto Turistico e vie adiacenti, Piazza Anco Marzio, Piazzale dei Ravennati e Pontile, Piazza Scipione Africano, Via Lucio Lepidio, Via dei Remi, Piazza Santa Monica, Piazza delle Repubbliche Marinare, Via dei Velieri, Via dei Traghetto, Via delle Gondole, Via delle Sirene, Viale delle Repubbliche Marinare, Area Stazione, Lido Centro e strade adiacenti, Piazzale Vega, Via Carlo Bosio, Via dell'Appagliatore, Via delle Azzorre, Piazza Sagona, Piazza Tor San Michele, Via Angelo Olivieri, Viale del Lido, Piazza Eschilo, Largo Esopo.

nell'ambito del Municipio XX

• Piazza Saxa Rubra (Prima Porta), via della Stazione di Prima Porta, Via della Villa di Livia, Via della Giustiniana dal civ. 1 al civ. 16, Vicolo di Prima Porta, Piazzale Ponte Milvio, Largo Maresciallo Diaz, Via della Farnesina – da Piazzale Ponte Milvio a incrocio Via della Maratona, Via Prati della Farnesina, Via Orti della Farnesina. Via Riano, Viale Tor di Quinto, da Piazzale Ponte Milvio a Via Civita Castellana, Via Flaminia, da P.le di Ponte Milvio a Corso di Francia, Via Castelnuovo di Porto, Lungotevere Maresciallo Diaz, da Piazzale Lauro De Bosis a Largo Maresciallo Diaz.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante l'affissione nell'Albo Pretorio Comunale, ha validità nel periodo compreso tra il

1° luglio 2011 ed il 30 settembre 2011 ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma ed al Corpo della Polizia Municipale di Roma, nonché ai Municipi I, III, VI, XI, XIII e XX.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale
dr. Liborio Iudicello

Il Sindaco
Giovanni Alemanno